



IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE

Rebora Elena

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 82 DEL 25/01/2021**

**OGGETTO: ISTANZE DI PERMANENZA IN SERVIZIO PRESENTATE DA ALCUNI
DIPENDENTI.**



OGGETTO: ISTANZE DI PERMANENZA IN SERVIZIO PRESENTATE DA ALCUNI DIPENDENTI.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 548 del 28.10.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale n. 12440/2020";

n. 700 del 17.12.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2021";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 42596 del 7.7.2020 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamato l'art. 24, comma 6, della Legge 22.12.2011 n. 214 che ridefinisce l'accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di 66 anni con l'integrazione degli adeguamenti della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31.05.2010 n. 78;

richiamata la circolare n. 2 datata 08.03.2012, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che in relazione ai nuovi limiti d'età per la permanenza in servizio introdotti dall'art. 24 Legge 22.12.2011 n. 214, pone l'obbligo alle amministrazioni di collocare a riposo i dipendenti che, al raggiungimento dei 65 anni d'età, hanno già maturato un diritto a pensione;

richiamato l'art. 2, comma 5, del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito in Legge 30.10.2013 n. 125, che interpretando l'art. 24, comma 4, della Legge 22.12.2011 n. 214 dispone: " ... per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto – legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.";

richiamata altresì la circolare n. 2 datata 19.02.2015, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica al punto 2.3.1 in cui precisa che "... quando il dipendente non matura alcun diritto a



pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito di vecchiezza per la pensione ..." l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione;

dato atto che l'art. 12, comma 12 bis, della legge 30.07.2010 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.12.2014 e 5.12.2017 hanno integrato con gli incrementi della speranza di vita i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione;

dato atto peraltro che l'art.14, comma 6, del Decreto Legge 28.01.2019 n. 4, convertito in Legge 28.03.2019 n. 26, esclude, nel caso di maturazione del diritto a pensione "quota 100", l'applicazione dell'art. 2, comma 5, del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30.10.2013 n. 125;

richiamata la circolare ex INPDAP n. 18 dell'8.10.2010, avente ad oggetto "Art. 12 D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 - Interventi in materia pensionistica" che così recita:

"... Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli artt. 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico..." ;

visto le istanze sotto indicate con le quali alcuni dipendenti chiedono di permanere in servizio per il periodo necessario al conseguimento del trattamento pensionistico in applicazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione:

- istanza del 9.12.2020, acquisita agli atti con prot. n. 0079581 del 18.12.2020, presentata dal Dott. Lucio Baitelli, Dirigente Medico, a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio del Verbano – Ospedale di Luino, che compirà il 65° anno di età il 10.4.2021;
- istanza del 30.11.2020, acquisita agli atti con prot. n. 0077859 del 10.12.2020, presentata dalla Sig.ra Nadia Purgato, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, Cat. D, a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio di Varese – Ospedale Del Ponte, che compirà il 65° anno di età il 30.5.2021;
- istanza del 3.12.2020, acquisita agli atti con prot. n. 0076758 del 4.12.2020, presentata dal Sig. Gaetano Sergio Galmarini, Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Senior, Cat. D, livello DS, a tempo indeterminato, in servizio presso il Presidio del Verbano – Ospedale di Luino, che compirà il 65° anno di età l'1.7.2021;

considerato che, al compimento del 65° anno d'età, i dipendenti sopra indicati non raggiungeranno un'anzianità totale utile ai fini contributivi (compreso eventuali periodi di Ricongiunzione ex art. 2 L. 29/79 già determinati), tale da maturare alcun diritto a pensione;

ritenuto quindi di accogliere le istanze dei dipendenti sopra richiamati consentendo agli stessi di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età e comunque non oltre la data del compimento dei 67



anni di età, ad oggi termine ultimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, così come sotto indicato:

- Baitelli Lucio fino al 10.4.2023
- Purgato Nadia fino al 30.5.2023
- Galmarini Gaetano Sergio fino all' 1.7.2023

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di accogliere le istanze di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età dei seguenti dipendenti disponendo che gli stessi proseguano la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, in applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.L. 31.08.2013 n. 101 convertito in Legge 30.10.2013 n. 125, fino alla data a fianco di ciascuno indicata:

- | | |
|--|-------------------|
| - Dott. Lucio Baitelli
Dirigente Medico, a tempo indeterminato
(Presidio del Verbano – Ospedale di Luino) | fino al 10.4.2023 |
| - Sig.ra Nadia Purgato
Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere, Cat. D, a tempo indeterminato
(Presidio di Varese – Ospedale Del Ponte) | fino al 30.5.2023 |
| - Sig. Gaetano Sergio Galmarini
Collaboratore Professionale Sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Senior,
Cat. D, livello DS,
a tempo indeterminato
(Presidio del Verbano – Ospedale di Luino) | fino all'1.7.2023 |

2. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento siano imputati ai seguenti conti di costo del Bilancio d'esercizio:

- 4109 "costi del personale ruolo sanitario del comparto"
- 4108 "costi del personale medico"

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Determinazione Dirigenziale n. **82** del **25/01/2021**

S.C. RISORSE UMANE

**OGGETTO: ISTANZE DI PERMANENZA IN SERVIZIO PRESENTATE DA ALCUNI
DIPENDENTI.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 26/01/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
---	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Galli Maria - Responsabile del procedimento Risorse Umane

Rebora Elena - Direttore Risorse Umane

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Galli Maria